

OBBLIGATORIETA' DELLE PROVE INVALSI

Il presente lavoro si compone di due parti:

la prima: è la trascrizione della introduzione dei manuali del Coordinatore INValSI scaricabili dal sito <http://www2.invalsi.it/snv2005/condivisa/manuali/manuali.asp>

la seconda: riporta le parti della normativa riguardante il tema con qualche nota personale a commento

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

La rilevazione degli apprendimenti per l'anno scolastico 2005-2006 è una parte della rilevazione annuale nazionale del sistema educativo di istruzione condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione (in seguito SNV). Tale rilevazione si colloca all'interno di un Quadro normativo nazionale, in continuità con le attività sperimentali precedenti. Il Decreto legislativo n. 286 del 2004 sull'«Istituzione del Servizio nazionale di istruzione e di formazione» ribadisce che l'obiettivo di tale servizio è di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema "inquadrandolo la valutazione nel contesto internazionale". L'INVALSI, quindi, "effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità".

Il Decreto legislativo n. 59 del 2004 (Riforma) indica i livelli scolastici interessati (inizio I, II e III biennio). Il periodo di somministrazione è previsto per l'inizio dell'anno scolastico.

L'oggetto da valutare è costituito da: "i livelli di padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità raccolte negli OSA".

Il Ministro ha indicato, nella Direttiva attuativa annuale n. 49 del maggio 2005, le discipline da saggiare (Italiano, Matematica e Scienze) e ha ribadito il carattere di obbligatorietà per le scuole del I ciclo pubbliche e paritarie e il carattere facoltativo per le scuole del II ciclo. Per quanto riguarda il II ciclo sarà necessario tener conto degli specifici piani di studio propri di ciascun indirizzo. Inoltre tale Direttiva stabilisce che "la somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse". Il periodo di somministrazione è stato individuato successivamente dal Ministro in accordo con l'INVALSI ed è stato fissato tra il 28/11/2005 e il 02/12/2005. Tale periodo è stato comunicato dall'INVALSI a tutte le scuole tramite posta nel mese di giugno 2005. In particolare le date precise in cui dovrà avvenire la somministrazione delle prove sono le seguenti:

Prove Italiano Matematica Scienze

Date: 29/11/2005 30/11/2005 01/12/2005

PARTE SECONDA

E' grazie alla forte spinta propositiva impressa dal Ministro Berlinguer attraverso:

- *L'organizzazione di un incontro con l'OCSE a Roma nel settembre 1996 sul ruolo dei sistemi di valutazione nell'evoluzione delle politiche educative,*
- *L'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica, presieduta da Aldo Visalberghi, per mettere a punto un'ipotesi di Sistema nazionale di valutazione.*

che in Italia si inizia quel percorso che intende dotare il nostro paese di un Servizio Nazionale di valutazione esterno al pari di tutti gli altri paesi quali :

*America anno 1964 programma **NAEP** –National Assessment of Educational Progress*

*Francia anno 1974 **DEP** (Direction de la Evaluation et de la Prospective) operativo dal 1990.*

*Inghilterra anno 1988 **Ofsted** (Office for Standards in Education) operativo dal 1992.*

Come detto, si inizia un percorso che ci permette di partecipare alle rilevazioni internazionali promosse dallo IEA , dall'OCSE e da altri organismi.

Con il Decreto/Regolamento sull'autonomia si dà attuazione normativa al percorso voluto da Berlinguer, del quale di seguito riporto gli articoli in merito più significativi

DPR 275 / 1999

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

Art. 8

Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi

Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione

1. **Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Negli anni successivi il Servizio nazionale di Valutazione viene affidato all'INVALSI che nasce dalla ristrutturazione del CEDE. Seguono gli anni della sperimentazione con i Progetti Pilota Uno, Due e Tre finalizzati alla realizzazione della piena operatività del sistema.

Nel 2003 viene emanata la delega per riformare il sistema scolastico (L.Delega e successivi Decreti applicativi comunemente noti come Riforma Moratti) e la previgente normativa del DPR 275/99 relativa alla valutazione viene ripresa mantenendone l'impianto.

LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto

Istituto;

- c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 59/2004, la riforma del sistema di istruzione per la scuola primaria e secondaria di primo grado ha comportato anche la conseguente miglior definizione dell'art 3 della Legge delega

D.Legislativo . 59/2004

Art. 13

Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6 comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. **Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.**

Art. 14

Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. **Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.**

ATTENZIONE: in via transitoria non implica nessun grado di opzionalità nell'adozione degli allegati C e D ma, come ben noto, quando si parla di Leggi e Decreti in via transitoria ha carattere certo di "obbligatorietà" e le relative norme debbono essere applicate fino a quando il Legislatore non ne fissa delle nuove. Non vi è pertanto alcun dubbio in ordine al quadro culturale di riferimento ed agli obiettivi di apprendimento specifici per le singole classi.

*Avverso l'adozione in via transitoria alcune regioni avevano presentato ricorso alla Corte Costituzionale. La questione è stata definita con **Sentenza 279 della Corte Costituzionale depositata il 15 luglio 2005** che ai punti 8 –8.1 e 9 –9.1 proprio sugli aspetti della legittimità degli articoli 13 e 14 e dell'adozione "in via transitoria" ha espresso non fondatezza e/o non ammissibilità del ricorso presentato da alcune Regioni (Emilia Romagna , Friuli etc).*

Nel novembre 2004 con il D.Legislativo 286 viene definitivamente istituito il Servizio Nazionale di Valutazione e attribuiti all'INVALSI i compiti della valutazione. Successivamente con le Direttive 48 e 49 del 2005 il Ministro, nel ribadire gli adempimenti, ha stabilito le materie oggetto di valutazione degli apprendimenti (Italiano, Matematica e Scienze) nonché le relative classi.

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' **istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale.**

Direttiva Ministeriale n. 48 6 maggio 2005 Prot. n. 4181

4. In relazione al quadro strategico sopra enunciato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, l'INVALSI cura che il concreto esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali dia luogo ad attività il cui contenuto si riferisca alle seguenti aree di intervento:

- Valutazione di sistema e della qualità dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche nella, loro autonomia realizzano, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione.
- **Valutazione delle conoscenze e delle abilità degli studenti, nelle aree disciplinari e nelle prime classi dei periodi didattici in cui si articolano i cicli secondo le modalità dettagliate da successive Direttive annuali. Le aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni scolastici di cui alla presente direttiva sono: italiano, matematica e scienze.** La valutazione è incentrata non solo sulle conoscenze ma anche sulle abilità *di problem solving*, per rendere tendenzialmente comparabili i risultati con quelli delle indagini internazionali cui il nostro Paese partecipa.

Direttiva Ministeriale n.49 6 maggio 2005 Prot. n. 4182

12) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2005 - 2006, nelle scuole statali e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento, alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopra citato anno scolastico l'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione è obbligatoria in quanto connessa all'attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico introdotta dal decreto legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L'attività di valutazione del secondo ciclo è invece facoltativa in quanto è ancora in corso l'iter di emanazione dei relativi decreti attuativi della legge n. 53/2003 e richiede, quindi, l'adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti terranno conto delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

CONCLUSIONE

Come ho avuto modo di segnalare durante le “Giornate Invalsi” svoltesi a Torino nei giorni 24 e 25 ottobre, la corretta organizzazione e la regolare somministrazione delle prove agli allievi costituisce uno specifico dovere d’ufficio per Dirigenti scolastici e Docenti .

In semplicità e spirito di sincera collaborazione, sento il dovere di ricordare ai colleghi che l’adempire ai propri doveri d’ufficio è un preciso obbligo , mentre il non adempire comporta il configurarsi di precise responsabilità personali ed espone alle relative possibili conseguenze : disciplinari e penali (omissione d’atti d’ufficio).

a cura di

Alessandro Militerno

Referente regionale Sistema valutazione INVALSI

Dirigente Tecnico settore Matematico-Scientifico

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

Corso Ferrucci 3 10183 Torino tel. 0115163693 cell. 3200560380

a.militerno@tin.it